PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1981 DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL MEZZOGIORNO

Art. 4

Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898.

Versione in vigore dal 2 marzo 1981, non più in vigore dal 1 maggio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-al-31-dicembre-1981-delle-disposizioni-riguardanti-il-1981/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it